



Compagnia Assicurativa

Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914**NAVALE S.O.S. Soccorso Ovunque Siate****GARANZIE SEMPRE OPERANTI**

Prestazioni di Assistenza - Garanzia Spese Mediche - Garanzia Bagaglio - R. C. del Viaggiatore

GARANZIE OPZIONALI Opzione Supersky (Operante solo se richiesta)

Easy Snow è un marchio registrato da



Garanzie a favore del sig./della sig.ra

Destinazione del Viaggio:

Periodo: dal

al

TESSERA NAV. / 9206701 U

Il presente documento è un estratto della polizza sottoscritta da SELENE TOUR che viene rilasciato ai viaggiatori per rendere note le Condizioni di Assicurazione. L'operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza.

Prestazioni di Assistenza

Telefonando al numero di Milano 02.24128377 in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA ASSISTANCE S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI), la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di Navale Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

2. Invio di medicinali urgenti Quando il viaggiatore necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

3. Rientro sanitario del viaggiatore Con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, reso necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

4. Rientro del viaggiatore convalescente qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal pacchetto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

5. Trasporto della salma del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e il costo della cassa funebre.

6. Rientro dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

7. Rientro anticipato del viaggiatore alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, convivente, figlio, fratello, sorella, genitore, suocero, cognato, genero, nuora) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto dal pacchetto di viaggio.

N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto dal pacchetto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di Euro 750,00.

8. Viaggio di un familiare quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e

qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.

9. Interprete a disposizione all'estero. Quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di Euro 500,00.

10. Assistenza legale - Quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale Operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa del viaggiatore. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di Euro 3.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

11. Modalità per richiedere l'assistenza - (garanzie da 1 a 10) - si ottiene telefonando al numero di Milano tel. 02.24128377.

Il viaggiatore dovrà segnalare alla Centrale Operativa il proprio numero e lettera di serie della tessera, quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico. Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetti di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

Le prestazioni di cui ai punti 4 e 7 si intendono operanti esclusivamente se il pacchetto turistico comprende anche il trasporto.

Garanzia Spese Mediche

12. La seguente garanzia è prestata direttamente da Navale Assicurazioni S.p.A. che:

- **provvederà** con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure

- **rimborserà** le spese incontrate (per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici) alla presentazione dei documenti previsti al successivo punto 13 (Modalità). Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti per Assicurato: Euro 600,00 per i viaggi in Italia e Euro 6.000,00 per i Viaggi all'estero, deducendo dall'importo risarcibile una franchigia del 10% con il minimo di Euro 40,00 per evento.

13. Modalità per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, dovrà essere inviata, entro 15 giorni dal rientro, a **Navale Assicurazioni S.p.A. - C.P. 1107 - 20123 Milano e-mail navalesos@navaleassicurazioni.it** la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:

13.1 - Cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS;

13.2 - Diagnosi del medico locale;

13.3 - Originali delle fatture o ricevute pagate.

Garanzia Bagaglio

14. Oggetto dell'assicurazione Entro la somma assicurata di Euro 750,00 Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00.

Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per: a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore; b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

15. Spese di prima necessità In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

16. Limitazione della copertura

a) Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di Navale Assicurazioni S.p.A. nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

17. Franchigia Dagli indennizzi dovuti in base ai punti 14. e 15. sopraindicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al precedente art. 16b.

18. Modalità per ottenere il rimborso in caso di danni o perdite al bagaglio:

il viaggiatore dovrà inviare a **Navale Assicurazioni S.p.A.**, nei termini e all'indirizzo indicati al precedente punto 13., i seguenti documenti:

18.1 - Cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS;

18.2 - Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

18.3 - Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

18.4 - In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventualmente risposta dello stesso; In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;

In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'Autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta;

18.5 - In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentano il costo e la natura dei beni acquistati.

Responsabilità Civile del Viaggiatore

19. Oggetto dell'Assicurazione - Il Viaggiatore sarà tenuto indenne fino a concorrenza del massimale di Euro 60.000,00 di tutte le somme che sarà tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il Viaggio e che abbiano provocato:

a). Lesioni fisiche a qualsiasi persona che non sia un Familiare o un compagno di viaggio.

b). Danni materiali a cose che non appartengano al Viaggiatore, ad un suo familiare, ad un compagno di viaggio.

20. Obblighi in caso di sinistro - L'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C. ed immediatamente inviare a Navale qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

21. Estensione Territoriale - La garanzia è valida in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

22. Pluralità di Assicurati - Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

23. Gestione delle vertenze e spese di resistenza Navale assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Navale ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Navale le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Navale e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Navale non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

24. Franchigia - La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con un minimo di Euro 150,00 per evento.

25. Esclusioni specifiche per l'assicurazione "responsabilità civile del viaggiatore" - Ad integrazione di quanto previsto nelle "Esclusioni valide per tutte le Sezioni" L'Assicurazione non copre le Richieste di Indennizzo derivanti:

a) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50. E' invece assicurato l'uso di camper e/o roulotte non circolanti e stabilmente collocati in campeggio organizzato a pagamento.

b) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore.

c) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di armi da fuoco o di animali diversi da quelli domestici.

d) Direttamente o indirettamente dall'attività lavorativa dell'Assicurato.

e) Da azioni incorse tra "familiarì" o compagni di viaggio

f) Dalla conduzione di unità abitative diverse da quella eventualmente utilizzata per il soggiorno durante il periodo del Viaggio.

g) Dalla responsabilità intrapresa con un contratto, a meno che tale responsabilità avesse avuto modo di esistere anche in assenza di tale contratto.

h) Direttamente o indirettamente da furto, incendio, esplosione e scoppio.

i) Da qualsiasi evento quando l'Assicurato ammetta la propria responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso di Navale.

l) Dalla pratica professionistica di qualsiasi attività sportiva.

m) Da danni a cose in consegna o custodia.

n) Da inquinamento, di qualunque natura.

o) Da infortunio o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi.

p) Dalla proprietà di fabbricati di qualunque natura.

OPZIONE SUPERSKY

(operante solo se è stato pagato il relativo premio e se richiamata sul frontespizio di tessera)

26. Oggetto dell'Assicurazione - Qualora, in conseguenza di infortunio, l'Assicurato sia ricoverato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata per almeno una notte o gli venga applicato un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente che gli impedisca di svolgere l'attività sciistica, accertata da certificazione medica, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà all'Assicurato una somma pari al costo dello skipass suddiviso per il numero dei giorni della durata residua dello stesso, con il limite di Euro 15,00 giornaliero. Navale Assicurazioni S.p.A., entro l'ulteriore limite giornaliero di Euro 15,00, rimborsa altresì le lezioni di sci prenotate e già pagate dall'Assicurato, ma non utilizzabili in conseguenza di infortunio come precedentemente descritto.

In ogni caso i rimborsi non potranno superare Euro 150,00 per evento.

27. Responsabilità civile durante l'attività sciistica Navale Assicurazioni S.p.A. terrà indenne il viaggiatore, entro un limite per evento di Euro 50.000,00, delle somme che lo stesso dovrà corrispondere quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'attività sciistica, esclusi comunque i danni derivanti da competizioni sportive.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 150,00 per danni a cose.

Non sono dovuti gli indennizzi per eventi conseguenti a dolo del Viaggiatore e competizioni sportive.

Tranne nei casi in cui si tratti di danno alle cose inferiori alla franchigia, il presunto responsabile non dovrà fare riconoscimenti di responsabilità o di transazioni con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società. Dovrà invece fornire alla Società, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento i seguenti documenti:

a) Cognome, Nome, Indirizzo e recapito telefonico, Codice Fiscale;

b) Copia del Certificato di adesione;

c) Descrizione dettagliata di come si sono svolti i fatti;

d) Nomi ed indirizzi dei danneggiati e di eventuali testimoni;

e) Data e luogo di avvenimento;

f) Tutti i documenti utili alla gestione del reclamo.

La documentazione dovrà essere inviata a **NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.** all'indirizzo indicato al punto 13.

28. Modalità per ottenere il rimborso dello skipass e delle lezioni di sci

La richiesta di rimborso dello skipass e delle lezioni di sci dovrà essere inoltrata, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento a **Navale Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea 3B, 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)**, corredata dai seguenti documenti:

a) Nome e Cognome, indirizzo, recapito telefonico e Codice Fiscale

b) Numero della tessera Navale S.O.S.

c) Certificato di ricovero

d) Copia della cartella clinica

e) Originale dello skipass

f) Fattura di pagamento delle lezioni di sci

g) Copia del presente allegato

Esclusioni e norme generali - comuni a tutte le sezioni

29. Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:

a. dolo o colpa grave del viaggiatore;

b. guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c. terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:

alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

e. malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

f. turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;

g. viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

h. viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale

Sono inoltre escluse:

i. le spese per la ricerca di persone scomparse/ disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00

j. le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;

k. le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;

l. le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;

m. le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;

n. le perdite, i danni o le spese mediche denunciate alla Navale Assicurazioni SpA oltre i termini contrattualmente stabiliti (vedi paragrafi: "Modalità per ottenere il rimborso").

30. Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma del Tour Operator, come inizio e termine del viaggio organizzato, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

31. Per i viaggi *incoming* in Italia le prestazioni si intendono fornite sostituendo al termine Italia il Paese di residenza

Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914